

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGRICOLTURA”: TUTTE LE NOVITÀ**

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 101/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. 63/2024 (c.d. “Decreto Agricoltura”), recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

- **CREDITO D’IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE**

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024 (riferite all’anno di imposta 2023) è possibile usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione effettivamente non percepiti. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **CREDITI D’IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE**

Il credito d’imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, prevede una comunicazione al portale GSE ai fini del loro corretto utilizzo in compensazione, superando così la precedente comunicazione tramite PEC. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio.

- **CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: DOMANDE FINO AL 1° AGOSTO 2024**

La legge di bilancio 2023 ha esteso il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023. **Dalle ore 12.00 dell’11 giugno 2024, e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024**, è attiva la piattaforma per l’invio delle domande a valere sulle operazioni svolte nel **primo trimestre dell’anno fiscale 2023**. Nella consueta rubrica “Il Sapere per fare” vediamo come presentare le domande.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 26.07.2024 AL 08.08.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività

Con una sentenza della Corte di cassazione del 18 luglio viene chiarito che il nuovo concetto di domicilio fiscale, introdotto dalla Riforma Fiscale in atto, non ha effetto retroattivo.

In particolare, con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il **domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale prima del 2024** va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. Infatti, secondo la Suprema Corte, mancando una norma interpretativa, **le nuove disposizioni** si applicano dal 1° gennaio 2024 **e non hanno valore retroattivo**.

Credito d'imposta Alluvione Emilia-Romagna: pubblicate le regole

Con [Provvedimento n 312076 del 25 luglio](#) l'Agenzia delle Entrate fissa le **regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023** delle zone dell'Emilia-Romagna. Ricordiamo che il credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

Il credito d'imposta **è utilizzato dal beneficiario del finanziamento** per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante

- ◆ compensazione dei crediti a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
- ◆ la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Divieti Regionali 2024 lavoro all'aperto nelle ore calde: ecco dove

Con l'aumento esponenziale delle temperature diverse regioni italiane hanno emanato **ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata**. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile. Si tratta fino ad ora delle seguenti regioni:

- ◆ Lazio,
- ◆ Puglia,
- ◆ Toscana,
- ◆ Molise,
- ◆ Abruzzo,
- ◆ Sicilia e
- ◆ Sardegna

Tutte le ordinanze **vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo**, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.workclimate.it, realizzato



in collaborazione con il CNR. I divieti sono **attivi dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024**. L'INAIL ha emesso di recente varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la [Nota 5056 del 13 luglio 2023](#) e un [opuscolo informativo con le linee guida complete](#).

ISCRO 2024: istruzioni INPS aggiornate

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è **destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata**, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici che si **trovino in temporanee difficoltà economiche**

Le domande **vanno dal 1° agosto al 31 ottobre 2024** ed è stata pubblicata la circolare INPS n. 84 con le istruzioni aggiornate che illustra alcune novità:

- ◆ **Riconoscimento a Regime:** L'ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- ◆ **Estensione dei Fondi:** i fondi destinati all'ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- ◆ **Aumento delle Aliquote:** Per coprire gli oneri derivanti dall'indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.

Regime impatriati: ok anche dopo opzione per neo-residenti

Dopo aver optato per il regime dei neo-residenti (cd Paperoni) si può godere del regime impatriati e della proroga: è questo in breve quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello 159 2024](#)

Il chiarimento è stato emesso in risposta a un interpello da parte di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di 10 anni di residenza all'estero, in relazione alla possibilità di beneficiare di un ulteriore quinquennio di agevolazioni fiscali anche successivamente all'opzione per neo-residenti (cd Paperoni).

Al suo rientro, ha optato per il regime dei neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Successivamente, revocando questa opzione, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.

L'Istante chiede se può estendere il beneficio del regime speciale per un ulteriore quinquennio a partire dal 2024, nonostante nel 2019 non ne abbia usufruito, avendo invece optato per il regime dei neo-residenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 159 conferma che è consentito di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro che, pur possedendo i requisiti nel 2019, non ne hanno concretamente beneficiato avendo optato per il regime dei neo-residenti.

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il testo in GU

Il [Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia.



L'obiettivo principale è quello di **ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche**, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale. Tra le principali novità:

- ◆ **Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso:** le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.
- ◆ **Fascicolo informatico di impresa:** la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa.

Concludiamo informando che il

- ◆ Con il [Provvedimento n 305765](#) del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno, è pari al 17,6668 per cento.
- ◆ Le domande in merito al FRI-TUR, l'agevolazione per la riqualificazione, l'efficienza energetica e sismica, il superamento delle barriere architettoniche di alberghi, agriturismo ecc vanno presentate entro 31 luglio.




CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO AGRICOLTURA": TUTTE LE NOVITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.07.2024 è stata pubblicata la [Legge 101/2024](#) di **conversione**, con modificazioni, del D.L. 63/2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), recante **disposizioni urgenti** per le **imprese**:

- ◆ **agricole**,
- ◆ della **pesca**, e
- ◆ dell'**acquacoltura**,

nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

In questa scheda riepiloghiamo le **principali novità** della legge, in **vigore dal 14.07.2024**.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO AGRICOLTURA": TUTTE LE NOVITÀ					
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO	<p>Per l'anno 2024 si prevede l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno¹ per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>In particolare, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, risultano agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>1)</td><td>di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio</td></tr><tr><td>2)</td><td>di terreni</td></tr></tbody></table> <p>ovvero alla realizzazione/ ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.</p> <p> Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento e non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.</p> <p>Possono godere del credito gli investimenti in beni strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ effettuati tra il 01.01.2024 e fino al 15.11.2024;◆ destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga appositamente prevista².	1)	di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie , anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio	2)	di terreni
1)	di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie , anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio				
2)	di terreni				
MORATORIA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI	<p>Tra gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024;				

¹ art. 16 del D.L. 124/2023.

² dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.



	<ul style="list-style-type: none">◆ che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri;◆ il differimento automatico, per un tempo corrispondente a quello di sospensione/proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dall'apposito Fondo³ o dall'ISMEA. <p>Estesa, in sede di conversione, la platea delle imprese ammesse alla moratoria. Infatti, possono accedere al beneficio le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20%, oppure◆ hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o◆ nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023, rispetto all'anno precedente. <div data-bbox="443 981 1358 1328"><pre>graph TD; A[PER RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE È NECESSARIO] --> B[Presentare autocertificazione che attesti le condizioni di accesso al beneficio]; A --> C[Esposizioni debitorie al 16.5.2024 (entrata in vigore D.L. n. 63/2024) non classificate come esposizioni creditizie deteriorate];</pre></div>
RESTRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	<p>Nelle aree non soggette a limitazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici sono incluse:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le cave già oggetto di ripristino ambientale;◆ le cave con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;◆ le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. <p>La nuova limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole non si applica ai progetti per i quali, alla data del 16.05.2024, è stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.</p> <p>Si introduce la nuova previsione per cui la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è fissata in 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 6.</p>

³ di cui all'art. 2, comma 100 lett. a) della Legge 662/1996.



<p>ESONERO CONTRIBUTIVO DATORI AGRICOLI ZONE ALLUVIONATE</p>	<p>Confermata la riduzione ai premi e contributi dovuti per il personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023⁴.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LA MISURA IN SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 472 671 707"> <p>AMBITO APPLICATIVO</p> </td> <td data-bbox="671 472 1481 707"> <p>Personale dipendente dei datori di lavoro operanti nelle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Emilia-Romagna, ◆ Marche, ◆ Toscana, <p>colpiti dall'alluvione di maggio 2023</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 707 671 808"> <p>AMBITO TEMPORALE</p> </td> <td data-bbox="671 707 1481 808"> <p>Periodi di contribuzione dall'01.01.2024 al 31.12.2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 808 671 943"> <p>MISURA DELLA RIDUZIONE</p> </td> <td data-bbox="671 808 1481 943"> <p>Si applicano le agevolazioni contributive⁵ ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo. In sostanza, è possibile beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi previsti</p> </td> </tr> </tbody> </table>	LA MISURA IN SINTESI		<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p>Personale dipendente dei datori di lavoro operanti nelle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Emilia-Romagna, ◆ Marche, ◆ Toscana, <p>colpiti dall'alluvione di maggio 2023</p>	<p>AMBITO TEMPORALE</p>	<p>Periodi di contribuzione dall'01.01.2024 al 31.12.2024</p>	<p>MISURA DELLA RIDUZIONE</p>	<p>Si applicano le agevolazioni contributive⁵ ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo. In sostanza, è possibile beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi previsti</p>
	LA MISURA IN SINTESI								
	<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p>Personale dipendente dei datori di lavoro operanti nelle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Emilia-Romagna, ◆ Marche, ◆ Toscana, <p>colpiti dall'alluvione di maggio 2023</p>							
<p>AMBITO TEMPORALE</p>	<p>Periodi di contribuzione dall'01.01.2024 al 31.12.2024</p>								
<p>MISURA DELLA RIDUZIONE</p>	<p>Si applicano le agevolazioni contributive⁵ ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo. In sostanza, è possibile beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi previsti</p>								
<p>ULTERIORI PREVISIONI</p>	<p>Di seguito si ripropone, in sintesi, il contenuto delle principali novità della normativa in commento, con impatto sotto il profilo giuslavoristico e fiscale:</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENTO</th> <th>CONTENUTO IN SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1133 692 1727"> <p>CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO</p> </td> <td data-bbox="692 1133 1481 1727"> <p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	INTERVENTO	CONTENUTO IN SINTESI	<p>CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO</p>	<p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p>				
	INTERVENTO	CONTENUTO IN SINTESI							
<p>CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO</p>	<p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p>								
<p>AMMORTIZZATORI SOCIALI</p>	<p>Si ripropone la misura temporanea prevista per i "colpi di calore"⁶ e prevede che per il periodo che va dal 14.07.2024 e il 31.12.2024 il trattamento di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, qualora richiesto per intemperie stagionali, sia riconosciuto anche ad ore e non solo a giornate</p>								

⁴ di cui all' allegato 1 del D.L. 61/2023 (art. 2, comma 1).

⁵ previste dall'art. 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge 67/1988,

⁶ art. 2 del D.L. 98/2023.





		<p>piene. Tale riconoscimento non è computato a riduzione delle 90 giornate annuali previste ed era concesso ed erogato, direttamente dall'INPS. Per la piena operatività della disposizione si dovrà attendere la circolare operativa INPS.</p> <p>Per le imprese che non ricadono all'alveo di pertinenza della CISOA, vengono rinnovate le deroghe alle previsioni di cui al D.Lgs 148/2015 per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024</p>
	<p>PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO E AGLI AIUTI DE MINIMIS</p>	<p>È disposta la proroga di 2 anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalla legge, dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31.12.2023 ed il 31.12.2025 relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei correlati regimi di aiuti. Sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti⁷, e ◆ degli avvisi di accertamento⁸
	<p>CONTRASTO PRATICHE SLEALI</p>	<p>Per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare vengono inasprite le sanzioni per violazioni commesse da medie e grandi imprese</p>
	<p>GRANCHIO BLU</p>	<p>Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, ◆ nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu

⁷ di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973.




⁸ di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973.



CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024 (riferite all'anno di imposta 2023) è possibile usufruire del credito di imposta per i **canoni di locazione effettivamente non percepiti**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE		
PREMESSA	<p>L'art. 26⁹ del TUIR (dpr 917/86) disciplina</p> <ul style="list-style-type: none"> A. la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, B. nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d'imposta successivi. <p>Come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, in considerazione di quanto disposto dal cd. il Decreto Sostegni¹⁰ il locatore di immobili ad uso abitativo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.</p> <p> In tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>recupera mediante credito d'imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.</p> <p> I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.</p> </div> <p>Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A".</p> <p>La categoria A/10 è esclusa.</p> <p> I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione.</p>	
	<p>COME SI CALCOLA IL CREDITO</p>	<p>Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per</p>

⁹ modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019

¹⁰ DL 41/2021 convertito nella L. 69/2021



	<p>morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.</p> <p>Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della rendita catastale degli immobili b) e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. <p>In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti apposita istanza di rimborso.</p>
<p>QUANDO RICHIEDERE E USUFRUIRE DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale</p> <p>L'eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d'imposta comporta per il contribuente l'obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.</p> <p>Infine, per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la richiesta del credito d'imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Esempio</p> <p>Si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023</p> </div>
<p>DOCUMENTI DA CONSERVARE</p>	<p>I documenti che devono essere conservati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi ◆ intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento ◆ Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del credito d'imposta.



CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE

Il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, prevede una comunicazione al portale GSE ai fini del loro corretto utilizzo in compensazione, superando così la precedente comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio.

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE							
PREMESSA	<p>In generale, possono beneficiare del credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, i seguenti soggetti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTI BENEFICIARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali</p> <p>gli esercenti arti e professioni (limitatamente al credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Per poter usufruire di tali crediti è necessario che sussista un corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.</p> <p>Sono esclusi dall'utilizzo del credito i seguenti soggetti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTI ESCLUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale</p> <p>Imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231 per illeciti amministrativi dipendenti da reato degli enti.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI BENEFICIARI	<p>le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali</p> <p>gli esercenti arti e professioni (limitatamente al credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali).</p>	SOGGETTI ESCLUSI	<p>Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale</p> <p>Imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231 per illeciti amministrativi dipendenti da reato degli enti.</p>		
SOGGETTI BENEFICIARI							
<p>le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali</p> <p>gli esercenti arti e professioni (limitatamente al credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali).</p>							
SOGGETTI ESCLUSI							
<p>Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale</p> <p>Imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231 per illeciti amministrativi dipendenti da reato degli enti.</p>							
PERCENTUALE DI CREDITO SPETTANTE	<p>La percentuale del credito d'imposta varia a seconda dell'anno e del tipo di investimento.</p> <p>Gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono agevolabili fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">INVESTIMENTI BENI MATERIALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> <p>Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)</p> </td> <td> <p>40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	INVESTIMENTI BENI MATERIALI		<p>Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)</p>	<p>40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.</p>	<p>20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p>	<p>10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</p>
INVESTIMENTI BENI MATERIALI							
<p>Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)</p>	<p>40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.</p>						
	<p>20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p>						
	<p>10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</p>						



	<p>Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo)</p>	<p>20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p>10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p>5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</p>								
	<p>Gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (elencati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, integrato dalla legge di bilancio 2018) sono agevolabili fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo.</p> <table border="1" data-bbox="443 734 1460 969"> <thead> <tr> <th colspan="2">INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per il 2022 e il 2023</td> <td>20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro.</td> </tr> <tr> <td>Per il 2024</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Per il 2025</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI		Per il 2022 e il 2023	20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro.	Per il 2024	15%	Per il 2025	10%
INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI										
Per il 2022 e il 2023	20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro.									
Per il 2024	15%									
Per il 2025	10%									
<p>UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE</p>	<p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i relativi codici tributo¹¹.</p> <p>Ai fini del suo utilizzo in compensazione e del mancato scarto in F24, l'azienda deve adoperarsi per comunicare il suo credito d'imposta al portale GSE.</p>									
<p>COMUNICAZIONE DEL CREDITO AL PORTALE GSE</p>	<p>A partire dal 18 maggio 2024, la comunicazione necessaria per l'utilizzo dei crediti di imposta per investimenti 4.0 relativi agli anni 2023 e 2024 dovrà essere effettuata esclusivamente tramite una piattaforma informatica dedicata, non sarà più disponibile l'invio tramite l'utilizzo della PEC, come precedentemente disposto.</p> <p>Da tale data, le comunicazioni per l'uso dei crediti di imposta per investimenti 4.0 dovranno essere effettuate sul sito www.gse.it, utilizzando unicamente la piattaforma informatica dedicata "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari".</p> <p>Le categorie di investimento interessate comprendono:</p>									

¹¹ con la risoluzione n. 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione n. 68/E/2021:

- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020";

- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - articolo 1, comma 1058, L. 178/2020.



Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

In particolare, la richiesta di compensazione deve essere presentata sul portale:

- ◆ In **via preventiva o consuntiva** per investimenti pianificati **dal 30 marzo 2024**;
- ◆ Solo in **via consuntiva** per
 - ✓ investimenti in **beni strumentali** nuovi effettuati **tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024**,
 - ✓ investimenti in **attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** effettuati tra il **1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024**;

Il portale GSE mette a disposizione [una guida online](#) dedicata ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati fino al 2025 per strutture produttive in Italia.

Per accedere al questionario, selezionare "**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**" e l'operatore associato all'utente. Dopo la compilazione, seguire questi passaggi:

1	Caricare la carta d'identità del firmatario in formato PDF
2	Confermare la presa visione dell'istanza compilata
3	Firmare digitalmente il modulo scaricato
4	Caricare il modulo firmato digitalmente
5	Proseguire alla fase "Gestione invio".
6	Ricontrollare l'istanza prima dell'invio.
7	Finalizzare l'istanza.
8	Scaricare la ricevuta SIAD dell'avvenuto invio.

Dopo l'invio verrà visionata la schermata che indica il numero di protocollo, la data di invio, l'oggetto e lo stato della pratica.


Dalla stessa schermata sarà possibile scaricare una ricevuta in formato pdf ai fini dell'archiviazione.



Nell'istanza andrà indicato il **totale del credito usufruibile in compensazione**, con la relativa suddivisione per quote.

Le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione.

Se i crediti utilizzati non corrispondono ai dati trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i **modelli F24 saranno scartati**.



CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 1° AGOSTO 2024

INTRODUZIONE

La legge di bilancio 2023¹² ha esteso il **credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive**, già previsto per l'anno 2022, **anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023**, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro** per ogni soggetto richiedente.

Dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024, e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024, sarà attiva la **piattaforma per l'invio delle domande** di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel **primo trimestre dell'anno fiscale 2023**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il contributo per le sponsorizzazioni sportive?
2. **Chi sono i soggetti beneficiari** del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive?
3. Con quale **modalità** devono essere **effettuati gli investimenti** ai fini della concessione del contributo?
4. **Quando presentare** la **domanda** per la fruizione del credito d'imposta?
5. **Come** presentare la domanda per la fruizione del credito d'imposta?
6. **Come** deve essere **utilizzato il credito** d'imposta per le sponsorizzazioni sportive?
7. Ci sono **risposte del Ministero alle domande più comuni**?

¹² Legge 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a) modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL CONTRIBUTO PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.1. Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma **di credito d'imposta, è pari al 50%** degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla norma è pari a euro 35.000.000,00 €.

Si ricorda che nel caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante. **Non sarà tenuto in considerazione l'ordine temporale dell'invio delle richieste.**

Con [DPCM del 30 dicembre 2020](#) sono stati disciplinati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.2. I destinatari della misura sono

- a) lavoratori autonomi,
- b) le imprese
- c) e gli enti non commerciali

che **hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

1	che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici
2	che svolgano attività sportiva giovanile
3	soggetti beneficiari i cui ricavi ¹³ relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro
4	l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

D.3. CON QUALE MODALITÀ DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO?

R.3. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**, e l'incentivo spetta a condizione che gli investimenti siano effettuati con **pagamenti mediante:**

¹³ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,




- ◆ **versamento bancario o postale** ovvero
- ◆ altri sistemi di pagamento, quali **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**¹⁴, e che risultino da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali **oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili o in quello dei **consulenti del lavoro** oppure dal responsabile del **centro di assistenza fiscale**.

Il **corrispettivo sostenuto per le spese** costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Il ministero ha chiarito che l'art. 23 del d.lgs. 241/1997, definisce in maniera univoca il **pagamento con mezzi diversi dal contante**. Questi sono: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento quali bollettini postali e bonifico bancario; pertanto, non è possibile nemmeno saldare i pagamenti con compensazioni con fatture di fornitura nei loro confronti.

D.4. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.4. La domanda di riconoscimento del credito può essere effettuata tramite la piattaforma online attiva a partire dalle ore 12 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024. Come chiarito dal Ministero, non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.



Questa procedura riguarda **esclusivamente le richieste afferenti al primo trimestre 2023** e non al terzo trimestre 2023 che sarà oggetto di una successiva procedura.

LINK UTILI
link per l'accesso: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/

D.5. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

¹⁴ altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



R.5. Ecco i passaggi per richiedere il credito di imposta:

➔ Passo 1

Creare un proprio profilo autorizzativo

Per inviare una richiesta di beneficio è necessario creare un profilo in piattaforma. Si ricorda ad ogni profilo è possibile associare un unico CF/PI richiedente. Nel caso in cui si è avuto mandato di caricare più richieste per conto di differenti Richiedenti, sarà necessario creare un Profilo per ogni richiedente: nel caso in cui non venga rispettata questa condizione, le domande inserite potrebbe essere invalidate.

[Crea il tuo profilo](#)

📄 Passo 2

Accedere alla propria Area Riservata

Dopo aver creato il proprio profilo è necessario accedere alla propria area riservata per compilare la form di richiesta e inviare la domanda. Si ricorda che dovrà essere inoltrata una singola richiesta per ogni contratto di sponsorizzazione sottoscritto dallo stesso soggetto richiedente.

[Entra nell'area riservata](#)

? Domande Frequenti

Di seguito un elenco di domande frequenti per aiutarvi nella compilazione delle domande

[Assistenza](#)

Per presentare la domanda, sono necessari i seguenti dati:

DATI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA	
1	tutti i dati fiscali relativi al proprio Ente/Azienda
2	Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data)
3	Copia della fattura elettronica
4	Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno
5	Dati relativi all'ente sponsorizzato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Denominazione, ◆ sede legale, ◆ codice fiscale / partita IVA, ◆ tipologia di sport olimpico praticato
6	Dati relativi all'Asseveratore: <ul style="list-style-type: none"> ◆ dati personali, ◆ numero e albo di appartenenza

LINK UTILI
Guida operativa

D.6. COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?



R.6. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari in compensazione con modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, e non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

D.7. CI SONO RISPOSTE DEL MINISTERO ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI?

R.7. Si ripropongono di seguito le risposte alle domande più comuni, [rimandando alla sezione FAQ del Ministero](#) per tutti i dubbi.

<p>Ho fatto 3 contratti di sponsorizzazioni alla stessa ASD e 6 fatture, posso cumularli?</p>	<p>NO. Se un'ente/azienda/libero professionista ha fatto più contratti di sponsorizzazione ad una singola ASD deve inoltrare una richiesta per ogni singola fattura e contratto. Naturalmente le singole richieste devono essere inoltrate con lo stesso profilo di registrazione</p>
<p>L'importo dell'investimento va indicato iva inclusa o iva esclusa?</p>	<p>Sulla piattaforma l'importo va indicato iva inclusa; Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 50 % dell'investimento effettuato, iva esclusa, ad eccezione dei casi di indetraibilità previsti dalla legge.</p>
<p>In riferimento al credito d'imposta per le spese di sponsorizzazione, primo trimestre anno 2023, è possibile allegare le fatture cartacee, in quanto trattasi di associazione, senza obbligo di emissione fatture elettroniche?</p>	<p>Si, tuttavia si ricorda che i ricavi dell'associazione sportiva, riferiti all'annualità 2022, devono essere compresi tra euro 150.000 ed euro 15.000.000. Inoltre, le associazioni che usufruiscono del regime forfettario non possono presentare domanda.</p>
<p>In caso nella domanda manchino delle informazioni per errore, e non viene ammesso al credito, si può presentare una nuova domanda?</p>	<p>Nel caso di documentazione carente o inesatta il Dipartimento comunicherà direttamente in piattaforma, in un apposito campo note, le motivazioni della non conformità della domanda: contemporaneamente lo stato della pratica passerà da "AT" (in attesa di lavorazione), a "NC" (domanda non conforme) in modo da consentire l'integrazione o la modifica della domanda.</p>



Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve essere datato 2024 (anno di presentazione della domanda) o 2023 (anno di riferimento del bonus)?	Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve essere valido per il 2023
Il contratto scade nel 2022, ma il bonifico viene effettuato nel 2023. Posso fare la domanda?	No, il contratto deve essere valido nel 2023.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 312076 del 25 luglio 2024](#)

Modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai **finanziamenti agevolati accordati** ai sensi dell'articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[Provvedimento 305765 del 22 luglio 2024](#)

Determinazione della **percentuale del credito d'imposta** effettivamente fruibile per gli investimenti nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica**, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 41/E del 24 luglio 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5** o superiore di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[Risoluzione 40/E del 23 luglio 2024](#)

Istanza di interpello – **Indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo** – Applicabilità del "**regime speciale per lavoratori impatriati**" di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.

[Risoluzione 39/E del 22 luglio 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta** per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (**ZES Unica**), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

[Risoluzione 38/E del 22 luglio 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per il versamento, tramite il modello F24, delle **somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali** a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle **Zone economiche speciali (ZES)**



ai sensi dell'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[Risoluzione 37/E del 22 luglio 2024](#)

Trattamento fiscale della ripartizione dei **contributi GSE ai membri** delle Comunità energetiche (**CER**) **costituite in forma di enti non commerciali** – Articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 159 del 22.07.2024** alla **n. 160 del 24.07.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 26.07.2024 AL 09.08.2024

Mercoledì 31 luglio 2024

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio**, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni, **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

ATTENZIONE: I **soggetti ISA e forfetari** possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.

Mercoledì 31 luglio 2024

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2024** e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti **entro il trentesimo giorno successivo** al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e **quindi entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare **in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento** e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

Per **soggetti ISA e forfetari** il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo



al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 - 30/06/2024 **è differito al 31.07.2024 senza l'ulteriore maggiorazione** dello 0,40% (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Mercoledì **31 luglio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Mercoledì **31 luglio 2024**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.

Mercoledì **31 luglio 2024**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al **versamento delle imposte dovute**. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".
È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.



Mercoledì **31 luglio 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **31 luglio 2024**

Gli **autotrasportatori** devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 31 luglio 2024**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **secondo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), [tramite il software](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al **secondo trimestre 2024**.

Con [Nota del 24.06.2024 n. 388521](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Mercoledì **31 luglio 2024**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (giugno 2024)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Mercoledì **31 luglio 2024**

Con una recente [nota del 13.06.2024 n. 003353](#) il MIMIT ha confermato che **la** proroga al 31 luglio 2024 **senza maggiorazione** del termine di **versamento del saldo 2023**



e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024.

Mercoledì **31 luglio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di **cinque giorni**.

Ricordiamo l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

PROROGA DI FERRAGOSTO

Tutti gli **adempimenti ed i versamenti fiscali** da effettuare con modello F24 **in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno**, beneficiano della c.d. "Proroga di ferragosto", e possono essere **effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno, il 20 agosto cadendo a sua volta di sabato, consente un **ulteriore differimento del termine ultimo al 22 agosto 2022**.

